

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA
in ottemperanza dell'ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I
Bis, n. 6725/2021, resa

sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 6370/2021.

Il sottoscritto Avv. Alessandro Cacchione (C.F. CCCLSN73T04L259D,
alessandro.cacchione@forotorre.it, fax 0818815085, nella qualità di difensore del
Sig. **SCHIAVULLO Antonionunzio**, C.F. SCHNNN95R12L259D, nato il
12.10.1995 a Torre del Greco (Na) ed ivi residente al vico Fontana, n. 7, nel
giudizio

CONTRO

Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*,
ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presente nell'elenco pubblico previsto
dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE") - **Resistente**

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante *pro-*
tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, C.F. 80224030587, in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di
posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presente
nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE")-

Resistente

e nei confronti di:

[REDACTED]

Controinteressato.

**PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER
PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:**





1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO:

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito di merito del “*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” di cui al bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 16, approvata con Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE AVVISO.**

2) L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA è il TAR LAZIO sede di Roma Sez. I bis;

3) IL NUMERO DI R.G. è il 6370/2021 Reg. Ric.

4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE:

- provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, in pari data notificato al ricorrente, con il quale si esprime il giudizio di inidoneo del ricorrente, con la seguente espressa motivazione 


;
- verbale recante le risultanze degli accertamento psicofisici a cui è stato sottoposto il ricorrente, mai notificato e/o comunicato, meramente richiamato dal provvedimento indicato sub. a) e non conosciuto nel suo contenuto dal sig. Schiavullo;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle Norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Sezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC del 20.10.2020 e pubblicate nella G.U.R.I. - 4^a serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*";
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità*". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

5) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON L'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici ed al XXXXXXXXXXXX (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021, di elevazione del numero dei posti messi a concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui ai verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, e di cui al bando di concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 79 del 9 ottobre 2020;
- verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice del Concorso ed allegate graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del bando di concorso (graduatoria Lettera "B"), relativa ai posti riservati ai, ai sensi dell'art. 706 e 707 del d.lgs n. 66/2010 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

6) SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato ai seguenti **motivi di diritto**:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E

CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA O CARENZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI – DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED IRRAGIONEVOLEZZA.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 E 10 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29.10.2001, N. 461


Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poichè era stato giudicato inidoneo

[REDACTED]

Ed invero tale inidoneità si poneva in evidente contrasto con la valutazione positiva rilasciata dalla struttura ospedaliera pubblica, comprovante il possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato del ricorrente.

Peraltro, il ricorrente rilevava che l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale era altresì confermata dagli esiti degli esami ai quali lo stesso si era sottoposto presso una struttura sanitaria pubblica. Tali indagini mediche hanno, infatti, consentito di scongiurare la presenza di eventuali patologie, in atto o pregresse.

Oltre a quanto rilevato con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava poi che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti

 era viziato altresì da eccesso di potere per carenza di motivazione, nonché per istruttoria carente, incompleta ed insufficiente.

7) SINTESI DEI MOTIVI DELL'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. 6370/2021

In via riassuntiva si rammenta che nell'atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 6370/2021, si riproponeva integralmente il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, **gravando la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.**

All'esito dell'udienza del 24 novembre 2021, il T.A.R. del Lazio-Roma, Sez. I Bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 6725/2021 pubblicata il 29 novembre 2021, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale di merito approvata con Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021 ed, in considerazione del numero dei soggetti a cui notificare il ricorso, autorizzava parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della predetta Ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio - Roma del 29 novembre 2021 n. 6725, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Tenuto conto che la richiamata ordinanza 6725/2021 ha espressamente previsto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi gg. 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione

SI RICHIEDE

all'Amministrazione il rilascio allo scrivente dell'attestato di avvenuta pubblicazione, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui all'Ordinanza collegiale n. 6725/2021 al seguente indirizzo pec:
alessandro.cacchione@forotorre.it

SI AVVISA

L'Amministrazione che permangono su di essa i seguenti obblighi:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza n. 6725/2021, ivi allegata stante l'esito favorevole della verifica,

SI INTIMA

L'Amministrazione resistente di procedere senza indugio all'ammissione con riserva del sig. Antonionunzio Schiavullo a tutte le prove e le verifiche mancanti, disponendo in caso di loro superamento l'inserimento del ricorrente in graduatoria e la conseguenziale ammissione al corso.

Napoli, 30 novembre 2021

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

Avv. Alessandro Cacchione

Si allegano:

- Graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contenente l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti (controinteressati)**;
- Ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio - Roma, del 29 novembre 2021, n. 6725;
- ricorso principale;
- ricorso per motivi aggiunti.